

FONDAZIONE PISA

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vigente dal 6 maggio 2021

ART. 1 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Per norma statutaria, l'Assemblea dei Soci è un organo della Fondazione Pisa (la Fondazione); la Fondazione rappresenta la continuità della storia e della tradizione della Cassa di Risparmio di Pisa ed è la custode della missione di “pubblica beneficenza” fissata dai “privati individui” cittadini pisani che la fondarono.

L'Assemblea è formata da un numero complessivo di Soci che non potrà essere maggiore di 110 e minore di 80 e che è determinato di tempo in tempo dall'Assemblea medesima.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento;
- la designazione della metà dei componenti la Deputazione della Fondazione;
- la formulazione del parere preventivo per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
- la formulazione di pareri preventivi sulle modifiche statutarie nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione;
- la formulazione di pareri preventivi sul documento programmatico, sulla relazione e bilancio consuntivo e sui programmi pluriennali della Fondazione.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, può formulare proposte e raccomandazioni alla Deputazione in materia di attività della Fondazione.

ART. 2 – IL REGOLAMENTO

Il presente regolamento dell'Assemblea dei Soci rappresenta lo strumento normativo per disciplinarne il funzionamento, per definire i requisiti necessari per entrare a farne parte ed individuare le modalità che presiedono alla nomina dei Soci medesimi ed è ispirato alla ricerca dell'armonica integrazione di esperienze professionali ed al regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti l'Assemblea medesima.

Esso sostituisce ogni altra normativa in materia attualmente in vigore e può essere modificato dall'Assemblea dei Soci riunita in apposita seduta, con il voto favorevole di non meno della metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 3 - I SOCI

I Soci contribuiscono con il loro impegno e la loro esperienza all'attività della Fondazione; essi sono scelti in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo statuto come ambito d'intervento della Fondazione nei campi della cultura, delle professioni e dell'impresa, sia per caratteristiche personali, sia per l'incarico ricoperto in enti, istituzioni e associazioni che operano nei campi sopra citati e nei settori d'intervento della Fondazione medesima.

I Soci devono essere persone con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità secondo i requisiti richiesti dall'art. 7 dello statuto della Fondazione.

Le categorie di Soci sono due: Soci di diritto e Soci elettivi.

La qualità di Socio si acquista mediante elezione da parte dell'Assemblea ovvero nomina da parte del Presidente dell'Assemblea e non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione né sul suo patrimonio.

Il Socio ha l'obbligo morale d'impegnarsi in favore della Fondazione e di partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea.

L'attività di partecipazione all'Assemblea dei Soci non è compensata in alcun modo.

I Soci di diritto sono nominati secondo le norme del seguente art. 4 in virtù dell'incarico che ricoprono in enti, istituzioni o associazioni fra i più rappresentativi della vita del territorio e/o che svolgono attività correlate agli scopi ed ai settori d'intervento della Fondazione indicati dallo Statuto. Essi decadono dalla qualità di Socio al venir meno dall'incarico che ha determinato la loro nomina e vengono sostituiti dal loro successore nel medesimo incarico.

I Soci di diritto non possono essere in numero superiore a 30.

I Soci elettivi sono eletti dall'Assemblea fra persone che siano rappresentative della società civile nei settori della cultura, dell'impresa e delle professioni e che siano ritenute capaci di contribuire validamente all'attività della Fondazione anche in relazione ai settori di intervento. Essi non possono essere in numero inferiore a 70 e superiore a 80, nel rispetto comunque dei limiti di numero totale fissati dal precedente art.1.

Non meno di tre quarti del numero complessivo dei Soci elettivi deve essere residente o domiciliato nel territorio d'intervento della Fondazione.

Essi durano in carica dieci anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

I Soci eletti nella Deputazione, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori della Fondazione, sono sospesi da ogni attività di Socio, sia come singolo che come componente dell'Assemblea, a far data dalla loro accettazione della carica e per tutta la sua durata; gli stessi sono comunque invitati come uditori alle riunioni dell'Assemblea.

ART. 4 – I SOCI DI DIRITTO

Saranno nominati "Soci di diritto" a norma dell'art. 3 del presente regolamento, coloro che ricoprono "pro tempore" i sottoelencati incarichi:

1. l'Arcivescovo di Pisa
2. il Presidente della Provincia di Pisa
3. il Sindaco del Comune di Pisa
4. il Sindaco del Comune di Pontedera
5. il Sindaco del Comune di Cascina
6. il Sindaco del Comune di Santa Croce sull'Arno
7. il Sindaco del Comune di San Giuliano Terme
8. il Rettore dell'Università degli Studi di Pisa
9. il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa
10. il Direttore della Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento
11. l'Operaio Presidente dell'Opera della Primaziale Pisana
12. il Presidente dell'Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche
13. il Presidente dell'Unione Industriale Pisana
14. il Presidente dell'Associazione Toscana Piccole e Medie Industrie aderenti alla Confapi – delegazione di Pisa
15. il Presidente della Confcommercio – Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Pisa
16. il Presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori di Pisa
17. il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Pisa
18. il Presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pisa
19. il Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Pisa

20. il Presidente della Confartigianato – Confederazione Generale italiana dell'Artigianato di Pisa
21. il Presidente della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani di Pisa
22. il Presidente della S. Vincenzo de' Paoli di Pisa
23. il Governatore della Misericordia di Pisa
24. il Presidente della Pubblica Assistenza di Pisa
25. il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Pisa
26. il Presidente degli Amici di Pisa
27. il Presidente degli Amici dei Musei e Monumenti Pisani
28. il Presidente della sezione "Italia Nostra" di Pisa
29. il Presidente dell'Ente Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli
30. il Presidente della Società Storica Pisana

Il Presidente dell'Assemblea, ricevuta per lettera raccomandata a/r dall'ente interessato l'informativa in ordine alla ricorrenza del presupposto per la nomina, segnala con lettera raccomandata a/r all'avente diritto a norma del comma precedente l'inizio della relativa procedura e lo invita a fornire le notizie necessarie alla verifica dei requisiti di cui all'art. 7 dello statuto. Il Presidente, effettuata la verifica con esito favorevole, nomina Socio l'avente diritto.

Il Socio è tenuto a segnalare alla Fondazione il venir meno dell'incarico che rappresenta, a norma del primo capoverso del presente articolo, la condizione per la nomina.

Qualora un avente diritto alla nomina sia già Socio elettivo, la corrispondente posizione di Socio di diritto rimarrà temporaneamente vacante fino al cessare di tale condizione; analogamente avverrà nel caso in cui il Socio di diritto decada o rassegni le dimissioni.

ART. 5 – I SOCI ELETTIVI

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari possono divenire Soci elettivi della Fondazione secondo la procedura di seguito prevista.

Le candidature per l'elezione a Socio elettivo possono essere presentate dagli aspiranti Soci allegando una lettera di appoggio alla candidatura medesima firmata da non meno di 16 Soci non sospesi, almeno la metà dei quali elettivi; esse possono anche essere presentate autonomamente, senza la domanda dell'aspirante Socio, da almeno 26 Soci non sospesi non meno della metà dei quali elettivi.

Le candidature devono essere corredate di dettagliato curriculum vitae a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento e devono pervenire per lettera raccomandata al Presidente dell'Assemblea entro il 31 ottobre di ogni anno, ovvero, ove festivo, entro il primo giorno successivo non festivo. L'Ufficio di Presidenza accerta che le domande siano redatte in conformità con le norme regolamentari e che gli aspiranti posseggano i requisiti previsti.

Qualora accerti che sia possibile l'elezione di nuovi Soci a norma dell'art. 1 del presente regolamento, il Presidente convoca a questo scopo l'Assemblea entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e comunica all'inizio della seduta il numero dei posti vacanti a tale data a norma degli artt. 1 e 3 comma 9 dello stesso regolamento. Esso prepara, sulla base delle candidature ricevute e ritenute conformi, la lista dei candidati e la mette a disposizione dei Soci presso la sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea determina, tenendo conto del numero dei Soci eventualmente sospesi a norma dell'art. 3 comma 12, il numero dei Soci da eleggere entro i limiti stabiliti dagli artt. 1 e 3, comma 9, del presente regolamento e procede all'elezione a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione, dei nuovi Soci nell'ambito della lista di cui al capoverso precedente.

Tutti i candidati saranno inseriti in ordine alfabetico in una unica scheda. Ciascun Socio potrà esprimere un numero di voti pari al numero dei Soci da eleggere e saranno considerati eletti quei candidati che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità sarà considerato eletto il candidato più anziano d'età.

Entro 30 giorni dalla data dell'elezione da parte dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea comunicherà al candidato eletto l'elezione e, previa presentazione da parte degli interessati della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto, effettuerà la verifica e provvederà alla loro proclamazione.

Saranno considerate decadute le candidature dei non eletti e, dopo tre anni, quelle che non sia stato possibile sottoporre al voto dell'Assemblea.

ART. 6 I BENEMERITI

I Benemeriti sono scelti dall'Assemblea fra coloro che abbiano ben meritato dalla Fondazione per loro atti particolari o che, come componenti di un organo della Fondazione per almeno due mandati consecutivi, si siano particolarmente illustrati durante tale periodo.

I Benemeriti, che non devono ricoprire al momento della candidatura alcuna carica negli organi della Fondazione, devono essere persone con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, secondo i requisiti richiesti dall'art. 3 del regolamento dell'Assemblea, e contribuiscono le loro conoscenze ed esperienze all'attività della medesima.

I Benemeriti sono invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea con diritto a prendere la parola su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, eccettuata l'elezione di Soci, di Deputati, dei componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e comunque di qualsiasi altro organo o soggetto elettivo. I Benemeriti non hanno diritto di voto in Assemblea né possono appoggiare candidature a Socio elettivo; essi non hanno diritto a compensi o rimborsi di alcun tipo per la qualifica loro riconosciuta.

Il numero dei Benemeriti tempo per tempo contemporaneamente in carica, non può essere superiore a 20.

La nomina di un Benemerito deve essere proposta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, entro il 15 dicembre di ogni anno e, ove festivo, entro il primo giorno seguente non festivo, da almeno trenta soci elettivi non sospesi. Non potranno comunque essere nominati più di cinque Benemeriti ogni anno. La nomina, previa verifica delle condizioni richieste, sarà posta all'ordine del giorno di una delle assemblee che si terranno entro i dodici mesi seguenti e dovrà essere approvata dalla metà più uno dei Soci presenti o rappresentati.

Entro 30 giorni dalla data dell'elezione da parte dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea comunicherà all'eletto l'elezione e, previa presentazione da parte dell'interessato della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento, effettuerà la verifica e provvederà alla proclamazione.

Ove un Benemerito entri a far parte di uno degli organi della Fondazione previsti nello Statuto, per il periodo di durata della carica risultano automaticamente sospese tutte le agibilità connesse alla predetta qualifica.

Il Benemerito che risulti sospeso a norma del comma precedente sospeso è invitato ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di parola.

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 3 determina la decadenza dalla carica di Benemerito.

ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, ultimo capoverso, i Soci che perdano i requisiti previsti all'art. 3 del presente regolamento sono dichiarati decaduti dall'Assemblea.

I soci non presenti di persona o per delega accettata dal delegato, a quattro consecutive riunioni dell'Assemblea decadono dalla qualità di socio. (Per quanto riguarda la decadenza del socio di diritto, il provvedimento spiega effetto nei confronti della persona fisica che ricopre la carica e per la durata del suo mandato. Il successore assumerà la qualifica di socio di diritto).

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Assemblea deve essere scelto fra i Soci elettivi della Fondazione.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione, e a maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati.

Qualora risulti necessario, alla terza votazione si procederà al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Sarà considerato eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti; nella procedura di ballottaggio, a parità di voti, prevarrà sempre il candidato più anziano d'età.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni e assicura il rispetto del presente regolamento.

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile consecutivamente per non più di 3 mandati.

L'attività del Presidente non è compensata in alcun modo.

ART. 9 – I VICE PRESIDENTI E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea elegge, scegliendoli fra i Soci, due Vice Presidenti almeno uno dei quali Socio elettivo, con la medesima procedura fissata per l'elezione del Presidente.

I Vice Presidenti sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, il Presidente nelle sue funzioni; nella supplenza ha la precedenza il Vice Presidente più anziano d'età.

I Vice Presidenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di 3 mandati.

Il Presidente insieme ai Vice Presidenti forma l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o di uno dei due Vice Presidenti, ogni volta che questi lo ritengano necessario e, comunque, non meno di due volte all'anno.

L'attività dei Vice Presidenti non è compensata in alcun modo.

ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 9 dello statuto della Fondazione e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; essa si riunisce anche quando ne sia fatta richiesta scritta, recante gli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un quarto dei Soci o dai due Vice Presidenti.

Gli avvisi di convocazione (o di invito a seconda dei casi) devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata, almeno sette giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli

destinatari; essi devono contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ora ed il luogo della seconda convocazione, ove necessaria, che dovrà svolgersi nello stesso giorno a non più di un'ora di distanza dalla prima.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telex, telefax, telegramma o e-mail) con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

ART. 11 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un terzo dei Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, valida anche per la seconda convocazione; ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, i Soci sospesi perché investiti di incarichi incompatibili.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Presidente sarà designato dagli intervenuti.

Le votazioni si effettuano con voto palese; esse sono invece a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo non si tiene conto degli astenuti; nelle votazioni con voto palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

In caso di votazione segreta la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei voti validi, con esclusione degli astenuti e delle schede bianche, s'intenderà respinta.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore della Fondazione. In caso di seduta alla quale, per la riservatezza degli argomenti trattati non si ritenga di far partecipare il Direttore, il Segretario verbalizzante deve essere nominato dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Segretario delle singole adunanze.

Alle adunanze sono di norma invitati ad assistere il Presidente e i componenti del Consiglio, della Deputazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione.

ART. 12 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI LA DEPUTAZIONE

Per la designazione dei componenti la Deputazione di competenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente convoca la medesima entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di designazione da parte dell'organo statutariamente competente, con ordine del giorno indicante espressamente l'adempimento cui l'Assemblea è chiamata e contenente il numero dei componenti da designare e i requisiti di professionalità richiesti per i medesimi.

Prima dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza svolge una consultazione fra i Soci al fine di raccogliere indicazioni sulle candidature, al termine della quale, sulla base delle indicazioni raccolte e dei requisiti professionali e di onorabilità, compila una lista di candidati in numero pari a quello dei componenti da eleggere e la presenta all'Assemblea, depositandola presso la sede sociale a disposizione dei Soci, almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea medesima.

Potranno essere presentate in Assemblea candidature diverse da quelle citate al capoverso precedente, purché appoggiate da almeno 20 Soci aventi diritto al voto, con lettera firmata

indirizzata alla Presidenza almeno tre giorni prima della riunione, con allegati i curricula dei candidati così da permettere la verifica dei requisiti richiesti.

L'Ufficio di Presidenza provvederà a suddividere le candidature in tante categorie per quanti sono i profili di professionalità richiesti.

L'Assemblea procederà sulla base delle candidature così come previste al precedente capoverso, all'elezione a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione. Ogni Socio potrà esprimere un voto per ognuno dei componenti da eleggere e saranno considerati eletti i candidati che, all'interno delle singole categorie, risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà considerato eletto il candidato più anziano d'età.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE

I Soci eletti o nominati mantengono tale loro qualità fino al termine naturale del mandato previsto dallo statuto vigente al momento della loro nomina.

Regolamento dell'Assemblea dei Soci

- approvato il 10 marzo 2000 ed entrato in vigore il 5 settembre 2000*
- modificato il 19 maggio 2011*
- modificato il 26 giugno 2012*
- modificato il 28 marzo 2019*
- modificato il 26 marzo 2021*
- modificato il 6 maggio 2021*